



**COMUNE DI TUSA**  
PROVINCIA DI MESSINA

**AVISO PUBBLICO**

**CENSIMENTO DELLA PRESENZA DI AMIANTO - LR. 29 Aprile 2014, n. 10**  
NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO DAI RISCHI DERIVANTI DALL' AMIANTO

L'Amministrazione Comunale rende noto che in esecuzione della L.R 29 aprile 2014, n.10 -Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto - e della circolare della presidenza della Regione Siciliana del 22.07.2015 - Linee guida per del Piano Comunale Amianto, pubblicato in G.U.R.S. n. 32 parte I° del 07.08.2015, per quanto previsto dall'art. 5 della L.R N°10/2014, è **FATTO OBBLIGO A TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI** proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto di dare comunicazione all'ARPA territorialmente competente, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto.

Pertanto ai fini della salvaguardia della salute dei cittadini dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto, ai sensi del comma 7, dell'art. 5 della suddetta Legge Regionale n. 10/2014, per agevolare il censimento regionale dell'amianto presente nel territorio comunale è stato predisposto un apposito modulo di auto-notifica, da inviare entro 30 gg. dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale del presente avviso, alla sede dell'A.R.P.A. Sicilia S. T. di Messina - Via La Farina is. 105 - 98100 - FAX 090-3653441 - PEC [arpamessina@arpa.sicilia-it](mailto:arpamessina@arpa.sicilia-it) - ed al Comune di Tusa - Area Tecnica - Assetto del Territorio secondo le modalità indicate nel modulo.

Il modulo si può ritirare presso l'U.T.C. - Sede Comunale di Tusa - oppure scaricare dal sito internet del Comune [www.comunetusa.gov.it](http://www.comunetusa.gov.it).


Il censimento è propedeutico alla redazione del Piano Comunale Amianto.

Si avvertono i cittadini che l'eventuale inosservanza degli obblighi di informazione (auto-notifica) determina ai sensi dell'art. 5, comma 6 della LR. N.10 del 29 aprile 2014, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 15, comma 4 della Legge 257 del 27 marzo 1992, che vanno da un minimo di € 2.528,20 ad un massimo di € 5.164,57

Dalla Residenza Municipale, li 04.11.2015

**Il Responsabile dell'Ufficio Comunale P.C.**

Arch. Francesco Longo



**IL SINDACO**  
Avv. Angela Iudisca